ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

COMITATO NAZIONALE

ALLE SEZIONI REGIONALI

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

LORO SEDI

Rispesto al Feglio del

OGGETTO. Impianti di recupero dei rifiuti in procedura semplificata. Procedura VIA.

Si comunica che nella G.U. n. 113 - Serie generale - del 17 maggio 2007, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2007 - Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, recante "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale".

In conseguenza di tali modifiche anche gli impianti di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere i) e l), del suddetto DPCM, gestiti in procedura semplificata non potranno essere dispensati dalla procedura di valutazione di impatto ambientale.

Pertanto, relativamente a tali impianti, le Sezioni Regionali dell'Albo dovranno richiedere, tra la documentazione a corredo della comunicazione di inizio di attività prevista per l'applicazione delle procedure semplificate ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.Lgs 152/06, anche la presenza del provvedimento positivo di VIA, ovvero la verifica di assoggettabilità a VIA (screening) a seconda della tipologia dei rifiuti e delle quantità trattate nel caso di rifiuti non pericolosi.

IL SEGRETARIO

Dott.Eugenio Onori

IL PRESIDENTE

sanna Laraia

STITUTO POLUZARIGO E LICCA DELLO STATO S p.A. - S